

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2013</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLDRIN, CORÀ, ORSINI, TESINI, REGGIANI, PAZZAGLIA**

*Presentata l'11 aprile 1973*

**Inquadramento nel ruolo del personale amministrativo direttivo dei Monopoli di Stato di funzionari amministrativi del soppresso ruolo di prima categoria di cui alla tabella C) allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il progetto di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, tende a soddisfare le legittime aspettative di un esiguo gruppo di dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, restituendo loro le prospettive di carriera, già offerte all'atto dell'assunzione e poi venute a mancare.

Trattasi di alcuni funzionari amministrativi, ormai alle qualifiche massime della carriera, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 aprile 1948, n. 723, che apportò variazioni all'organico del personale dei Monopoli, facevano parte dei ruoli del personale di prima categoria.

Con il decreto-legge sopra citato, il ruolo del personale di prima categoria di cui alla tabella C) allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, fu soppresso ed in conseguenza i funzionari in questione subirono un sostanziale declassamento, in quanto da una posizione di carriera che li parificava alla carriera direttiva, vennero ad essere qualificati come personale di concetto.

Restarono, peraltro, ferme le loro attribuzioni di servizio per quanto attiene alla dire-

zione amministrativa negli organi della gestione dell'azienda.

I funzionari in questione rivestono attualmente incarichi di dirigenza amministrativa nei centri attivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e cioè nelle fasi più impegnative della produzione e della distribuzione dei generi di monopolio, come manifatture tabacchi, depositi di generi di monopolio.

Essi inoltre svolgono in periferia, quali dirigenti amministrativi preposti ad unità aziendali del Monopolio, funzioni direttive, rese ancora più difficili dal delicato momento, che il mondo del lavoro sta attraversando.

Essi hanno il compito, tra l'altro, di far osservare le norme regolamentari, dalle quali l'azienda trae il proprio funzionamento e quindi sono i naturali contraddittori degli organi rappresentativi del personale.

In definitiva essi sono i custodi — quali dipendenti di una amministrazione statale produttrice di beni di consumo — della volontà dello Stato, e, forse per questo motivo, pur continuando a svolgere i loro compiti a livello

di delicata responsabilità, sono rimasti inquadrati tra gli impiegati di concetto.

Quali dirigenti, rispondono personalmente della gestione delle entrate e delle spese, sono i funzionari preposti al riscontro, fanno parte della commissione permanente dell'opificio, nella quale, condividono con il direttore la responsabilità per ogni atto che impegna l'amministrazione.

La proposta di legge, basandosi su ragioni di equità e di giustizia, tende a sanare, in parte, tale sperequazione, eliminando l'ingiustizia perpetrata ai danni di una esigua e benemerita categoria di personale.

Per casi analoghi, tutte le altre amministrazioni dello Stato, essendo restate ferme le attribuzioni, gli incarichi, le responsabilità (mai modificate, nel caso del Monopolio, dal 1928) hanno provveduto a sistemare il personale di prima categoria nelle carriere speciali, prescindendo dal titolo di studio, assimilate con recente provvedimento alle carriere direttive e della dirigenza (articolo 147 della legge n. 1077).

Il provvedimento oltre che eliminare lo sfasamento derivato all'amministrazione dal man-

tenimento della attuale situazione degli organi periferici, tende, conseguentemente, a riconfermare una costante prassi di diritto, che stabilisce come non possono essere sottratte indebitamente al dipendente dello Stato posizioni e sviluppi di carriera che erano stati previsti dal bando di concorso al quale il dipendente ha partecipato.

L'articolato della proposta di legge è semplice, prevedendo l'articolo 1 l'inquadramento in soprannumero dei funzionari beneficiari del provvedimento legislativo, salvo, per ovvie ragioni, il parere del consiglio di amministrazione.

L'articolo 2 garantisce lo sviluppo di carriera, sempre in soprannumero e ciò per non provocare eventuali sfasamenti, scavalchi, rispetto agli altri funzionari direttivi.

Con l'articolo 3 infine si conferisce all'amministrazione dei Monopoli la possibilità di operare una più oculata selezione del personale, che andrà a ricoprire i posti vacanti e per assicurare una maggiore funzionalità nel servizio dell'azienda.

Si confida, pertanto, che la presente proposta di legge possa essere favorevolmente accolta dal Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che rivestono le qualifiche di dirigente amministrativo e di capo revisore nelle carriere del personale dell'esercizio, e che alla data del 19 giugno 1948 facevano parte del soppresso ruolo del personale di prima categoria, di cui alla tabella C) allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, possono essere inquadrati in soprannumero, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella qualifica di ispettore capo aggiunto e in quella di ispettore superiore, nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente, del personale amministrativo della carriera direttiva, sempreché, per particolari, specifiche doti di capacità ed attitudine, ne siano ritenuti meritevoli dal consiglio di amministrazione e ne facciano domanda da presentarsi non oltre il 30° giorno da quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Gli impiegati, inquadrati, ai sensi del precedente articolo 1, conservano nella qualifica di inquadramento, l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.

Agli impiegati, inquadrati nella qualifica di ispettore capo aggiunto, le ulteriori eventuali promozioni sono conferite in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo ad essi riservato.

Agli impiegati inquadrati nella qualifica di ispettore superiore la promozione a ispettore capo aggiunto è conferita in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo ad essi riservato.

In ciascun scrutinio potrà essere promosso alle qualifiche suindicate un numero di impiegati comunque non superiore ai posti conferibili nella qualifica stessa con gli ordinari scrutini per merito comparativo.

ART. 3.

I posti che si renderanno vacanti nelle qualifiche di dirigente amministrativo e di capo revisore, a seguito degli inquadramenti di cui al precedente articolo 1 sono conferiti agli aventi titolo, ai sensi delle disposizioni vigenti, entro un quinquennio a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e nella misura di un decimo per ciascun semestre, calcolando per il primo semestre di ogni anno come posto intero la frazione di posto non inferiore alla metà.